

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BALDINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1961

Modifiche alla legge 5 gennaio 1955, n. 12, sulla partecipazione dei ciechi ai concorsi a cattedre

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la minorazione visiva non è impedimento al conseguimento dei più elevati titoli di studio. I ciechi, con l'ausilio di particolari strumenti didattici e adeguatamente assistiti in appositi convitti, sono in grado di frequentare la scuola pubblica insieme ai giovani vedenti, superando i più impegnativi esami di stato e giungendo regolarmente fino alla laurea. In proposito possiamo anzi dichiarare che gli studenti privi di vista sono generalmente ottimi elementi che ottengono brillanti affermazioni. Purtroppo a questo dato di fatto non corrisponde un'ampia possibilità giuridica d'inserimento dei laureati e diplomati ciechi nella classe docente della pubblica scuola.

La legge 5 gennaio 1955, n. 12, limita le prestazioni dei professori privi di vista all'insegnamento di determinate materie orali, escludendo l'utilizzazione dei medesimi per l'insegnamento di altre materie che sarebbero ugualmente accessibili. Evidentemente la limitazione in parola costituisce un notevole nocumento morale e materiale per questa categoria di minorati che, con encomiabile spirito di sacrificio e con piena responsabilità, aspira ad una completa equi-

valenza sociale. Si rende pertanto indispensabile l'adozione di un provvedimento che elimini, anche nel settore della scuola, ogni criterio di ingiustificata sperequazione e che dia ai ciechi la possibilità di apportare in più vasta misura il loro fattivo contributo alla formazione spirituale delle giovani generazioni.

A sei anni di distanza dalla sua entrata in vigore, la precitata legge 5 gennaio 1955, n. 12, si rivela di contenuto normativo insufficiente. Essa muove infatti dal presupposto che i privi di vista non siano in condizione di esercitare un valido controllo disciplinare nel caso in cui gli allievi siano tenuti a svolgere collegialmente elaborati scritti. Tale presupposto appare errato per diversi ordini di motivi. In primo luogo dobbiamo rilevare che la disciplina degli allievi ed il loro rispetto per l'insegnante derivano non tanto dalla capacità dell'insegnante medesimo di esercitare una sorveglianza estrinseca e *a posteriori*, bensì nella capacità che egli ha di dare al rapporto con gli alunni un carattere di valida impostazione pedagogica fondato sulla preparazione e la serietà professionale del docente e su una cosciente adesione degli allievi al

principio dell'autocontrollo, quale premessa e garanzia di ogni positivo risultato. Secondariamente dobbiamo osservare che le esigenze di un adeguato controllo disciplinare differiscono in ragione dell'età degli studenti e della loro preparazione scolastica. Al riguardo, si può facilmente constatare che l'impegno del professore di scuola media inferiore, ad esempio, si determina in maniera del tutto diversa da quello del professore di liceo.

Alla luce di queste considerazioni, risulta chiaro che l'ampliamento delle materie accessibili ai professori ciechi, secondo quanto da noi previsto, non solo si pone come un doveroso atto di equità nei confronti di persone meritevoli e capaci, ma non rappresenta alcun pericolo per il normale funzionamento della scuola che anzi potrà giovare dell'apporto costruttivo di energie nuove.

Che i ciechi non possano insegnare disegno o fisica, chimica o storia dell'arte è comprensibile, ma che ad essi sia precluso l'insegnamento delle lettere e delle lingue non è assolutamente spiegabile se non per il persistere di un pregiudizio che deve essere superato. D'altra parte siamo d'avviso che ogni eventuale difficoltà possa venir meno, tenendo presente la disposizione dell'articolo 2 del nostro disegno di legge. Infatti, al fine di fornire alla scuola un concreto strumento di cautela, proponiamo che nelle ore di lezione destinate allo svolgimento di elaborati scritti i ciechi sia-

no assistiti da persona di loro fiducia e gradita al Capo Istituto. Con tale norma si elimina ogni dubbio sulla legittimità della nostra richiesta: l'assistente, nelle ore di lezione menzionate, presterà all'insegnante cieco la collaborazione che si rendesse necessaria per prevenire visivamente eventuali scorrettezze e tentativi di copia da parte degli alunni. L'assistente non avrà alcun diretto rapporto con gli alunni stessi e pertanto la responsabilità giuridica dell'insegnante rimarrà integra. Il ricorso all'assistente non implica alcun aggravio per l'onere finanziario sostenuto dallo Stato e quindi può essere accettato da ogni punto di vista giuridico. Del resto, in Francia il problema specifico è già stato risolto positivamente in forma analoga a quella da noi suggerita. Infatti con decreto governativo numero 59-884 del 20 luglio 1959, i ciechi francesi venivano ammessi a partecipare ai concorsi a cattedre per l'insegnamento delle materie letterarie e delle lingue nella scuola pubblica di secondo grado. L'articolo 7 del medesimo decreto prevede, a determinate condizioni, l'assistenza agli insegnanti ciechi da parte di persone di loro fiducia. Si tratta di un precedente che non può essere trascurato proprio da noi che abbiamo saputo apprezzare in ogni circostanza le effettive capacità dei privi della vista.

Certi di un riconoscimento unanime della fondatezza delle tesi sopra esposte, confidiamo in una sollecita approvazione del seguente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'articolo 1 della legge 5 gennaio 1955, n. 12, è sostituito dal seguente:

« I laureati e diplomati ciechi sono ammessi alla partecipazione ai concorsi per lo insegnamento nelle scuole statali e pareggiate delle materie giuridiche ed economiche, la storia, la filosofia, la musica e il canto. I laureati ciechi sono altresì ammessi a partecipare ai concorsi a cattedre per l'insegnamento dell'italiano, latino e greco nei Licei classici; italiano, latino e storia negli Istituti magistrali; italiano e latino nei Licei scientifici; italiano e storia negli Istituti tecnici; lingue straniere in qualsiasi tipo di scuola ».

**Art. 2.**

Nelle ore di lezione destinate allo svolgimento di elaborati scritti, gli insegnanti ciechi saranno assistiti, al solo scopo del controllo disciplinare, da persona di loro fiducia.

All'inizio di ogni anno scolastico gli insegnanti, ciechi, ove occorra, comunicheranno per iscritto nominativo, qualifica e recapito dell'assistente prescelto per l'anno medesimo al Capo Istituto cui compete concedere o meno il nulla osta.

In caso di mancato gradimento il Capo Istituto inviterà l'insegnante cieco a presentare il nominativo di altra persona.

**Art. 3.**

In qualsiasi momento dell'anno scolastico l'insegnante cieco potrà, per giustificati motivi, sostituire il proprio assistente previa autorizzazione del Capo Istituto.